



# la Voce

**Sicurezza  
in edilizia**

Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv.in L.27/02/2002 n.46) art.1 comma 1  
CNS/CEPA SUD/SALERNO/149/2007



**LA SICUREZZA  
TI PRENDE  
PER MANO**

# Ultimissime dal CPT di Salerno

## Scaduto il Bando Premio "Sicurezza sul lavoro 2009"



Il 31 marzo 2009 è scaduto il bando Premio "Sicurezza sul Lavoro"giunto alla terza edizione. Come per gli anni precedenti, anche questa volta c'è stata una notevole partecipazione tra i ragazzi delle classi quinte degli Istituti Tecnici per Geometri dell'intera provincia di Salerno. Al primo classificato sarà consegnato un assegno dell'importo di €500,00; a seguire fino al 20° classificato il premio sarà di € 300,00. L'elenco con i nomi dei vincitori sarà consultabile sul sito [www.cpt.sa.it](http://www.cpt.sa.it).


## Campagna europea sulla Valutazione dei rischi

Dopo la positiva esperienza del 2008 che ha visto il CPT di Salerno classificarsi tra i primi 10 partecipanti, anche il 2009 ci vede impegnati nella nuova Campagna Europea sulla Valutazione dei rischi organizzata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. La campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» coinvolge datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti della sicurezza, operatori, servizi di prevenzione, responsabili delle politiche e altre parti interessate nel miglioramento della valutazione del rischio sul posto di lavoro.



Campagna europea sulla valutazione dei rischi  
Ambienti di lavoro sani e sicuri  
Un bene per te. Un bene per l'azienda

## CPT di Salerno partner della rete nazionale



Sempre nell'ambito della Campagna europea sulla Valutazione dei rischi, da quest'anno il CPT di Salerno è diventato partner della rete nazionale. Il sostegno alla campagna europea è un'opportunità per i nostri partner di entrare a far parte della estesa comunità SSL (salute e sicurezza sul lavoro) e di un network mondiale. L'obiettivo è di dare vita ad un accordo che risulti essere di reciproco vantaggio.

a cura di **Dott.sa Anna Pontone**



# la Voce

**Sicurezza  
in edilizia**

## SOMMARIO

Reg. Trib SA n.1041 del 22.02.1999  
Iscrizione al ROC N.1514

direttore responsabile  
Carmine Galdi

carminegaldi@virgilio.it

Piazza Amendola, 6  
tel./fax 0828.301368  
84091 Battipaglia (SA)

grafica e impaginazione  
Raffaele Pappacoda

Foto copertina  
Antonio Di Giacomo

stampa  
Litografia ArtiGraf s.n.c.  
via R. Jemma, Battipaglia (SA)

La nuova realtà di oggi: i rischi emergenti.....	4
La crisi del settore edile.....	6
Il preposto.....	8
Modelli organizzativi.....	10
D.Lgs. 81/08, obblighi non delegabili nelle imprese di grandi dimensioni.....	12
Direttiva macchine e marcatura CE.....	14
Gru a torre: verifiche e omologazioni.....	16
Calendario corsi CPT 2009.....	22

Via Generale Carlo Perris, 10 - 84128 Salerno  
Tel. +39 089 7266367 / 6306905  
Fax +39 089 757482  
www.cpt.sa.it - email: info@cpt.sa.it  
Presidente: presidente@cpt.sa.it  
Direttore: direttore@cpt.sa.it  
Segreteria: segreteria@cpt.sa.it  
Consulenti: consulenti@cpr.sa.it



# La nuova realtà di oggi: i rischi emergenti

1ª Conferenza Internazionale sul Rischio Emergente  
Bruxelles 13/14 novembre 2008



Gli ambienti di lavoro sono in continua evoluzione sotto la spinta di nuove tecnologie e caratterizzati da condizioni socio economiche e demografiche instabili. Da questa premessa nasce, nell'ambito della strategia comunitaria, l'Osservatorio dei Rischi quale parte fondamentale della più ampia Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, con il chiaro fine di "anticipare i nuovi rischi emergenti". Solo individuando ed anticipando un potenziale problema si può pensare di intervenire con modalità efficaci.

Genericamente, per rischio s'intende la probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o cose per effetto di una fonte. Nel linguaggio comune, spesso al termine rischio si associa il concetto di probabilità di perdita o di pericolo. E' cosa certa che la definizione generica trova un significato specifico adattandosi ad un contesto di riferimento e molte volte le definizioni "cozzano" fortemente tra loro. Due sono infatti le tipologie di rischio esistenti ( ed in conflitto!): una basata su stime tecnico-scientifiche; l'altra (rischio reale) dipendente dalla percezione umana del rischio stesso.

Oggi, però, si parla sempre più spesso di rischi emergenti, ma che cosa sono? Nella categoria dei rischi emergenti rientra qualsiasi rischio definibile come nuovo e in aumento e basta guardarsi intorno per capire che gli spunti di riflessione sull'argomento sono tantissimi.

I ritmi frenetici dell'attività lavorativa spingono gli addetti ai lavori a superare rapidamente le diverse definizioni ed interpretazioni e a cercare soluzioni concrete e contingenti. Un importante passo in questa direzione è stato compiuto dalla 1ª Conferenza Internazionale sul Rischio Emergente svoltasi il 13 e 14 novembre scorso a Bruxelles.



Agenzia europea per  
la sicurezza e la salute  
sul lavoro

Il meeting ha visto la partecipazione ed il confronto di relatori provenienti da ogni parte del mondo, con esperienze relative ai settori più diversi. I lavori sono stati aperti dal Commissario per la Salute della Commissione Europea, signora Androulla Vassiliou, a seguire tutti gli altri relatori. Dagli Stati Uniti d'America all'Asia, dall'Europa alla Russia, il primo importante punto di discussione è stato la necessità di definire un linguaggio comune mondiale univoco tale da facilitare confronti e soluzioni proponibili.

In un intenso e serrato dibattito sono state esposte tesi e punti di vista aventi un unico denominatore comune: è tempo di superare ogni forma barriera ideologica, territoriale, politica o protezionistica e lavorare insieme per raggiungere rapidamente obiettivi concreti.

Credo che lo sforzo profuso sia stato importante ed esemplare.

Vale la pena ricordare, proprio sulla scia di questa esperienza, che dopo la dichiarazione di sollecito al mondo della ricerca ad affrontare ciò che attende i lavoratori nei prossimi anni, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato la scheda "Le previsioni degli esperti sui rischi fisici emergenti per la sicurezza e la salute sul lavoro" in cui sono riassunti i probabili nuovi rischi fisici.

Tra i maggiori identificati, troviamo in prima posizione la Mancanza di movimento. Le cause identificate sono sia l'aumento dei videotermi-

nali e dei sistemi automatizzati che costringono a stare seduti per buona parte dell'orario di lavoro, sia l'aumento del tempo trascorso seduti mentre ci si sposta per lavoro. In termini di salute, le conseguenze sono disturbi muscoloscheletrici (DMS) degli arti superiori e della schiena, vene varicose e trombosi, obesità e anche alcuni tipi di cancro.

Ma tra i rischi se ne ritrovano anche alcuni dovuti alla complessità delle nuove tecnologie e delle nuove interfaccia uomo-macchina: la conformazione dei luoghi di lavoro, quale una concezione ergonomica che non tiene in gran conto l'interfaccia uomo-macchina, aggrava la tensione mentale ed emotiva dei lavoratori e quindi l'incidenza di errori umani e del rischio di infortuni.

Diventa dunque fondamentale, ancora una volta la valutazione del rischio che, non a caso, è la base dell'approccio europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Un'adeguata valutazione del rischio

consiste ,tra le altre cose, nell'assicurarsi che siano esaminati tutti i rischi pertinenti verificando l'efficienza delle misure di sicurezza adottate, documentandone gli esiti e provvedendo regolarmente ad una revisione .

E' evidente che le tematiche relative al rischio si intrecciano in maniera inestricabile l'una all'altra richiedendo una volontà ed un impegno costanti che vanno continuamente stimolati con iniziative "riproponibili". Alla luce del successo della 1ª Conferenza Internazionale, la Commissione organizzatrice si è data appuntamento alla seconda edizione nel corso della quale tutti coloro che vorranno potranno intervenire. In quella sede il CPT di Salerno porterà la propria decennale esperienza nel settore della sicurezza in edilizia proponendo esempi di buona prassi e i risultati delle ricerche che negli ultimi tempi ci hanno visti protagonisti.

*Dr. Raffaele Pascale*  
**Presidente CPT**



# La crisi del settore edile

## Alcune proposte



Registriamo negli ultimi mesi un grande calo dell'occupazione, centinaia sono i cantieri fermi in tutta Italia. Nella nostra provincia dobbiamo rilevare un decremento del 40% delle ore versate in cassa edile. Segnale allarmante, questo, che mette in risalto la drammaticità della crisi che sta attraversando l'intero comparto dell'edilizia. Basti pensare che per il settore dei laterizi e del cemento è stato registrato un forte aumento delle richieste di Cassa integrazione mentre per il settore del legno vi è un ricorso altrettanto imponente per la mobilità.

Dopo anni di crescita esponenziale del comparto, che ha rappresentato circa il 12% del prodotto interno lordo nazionale e che ha visto occupare 2 milioni di lavoratori trainando lo sviluppo del territorio, dobbiamo purtroppo constatare che il futuro non è roseo se si pensa

che il vincolo del patto di stabilità comporterà ulteriori perdite di posti di lavoro e la mancata apertura di grandi opere pubbliche.

Per questo va chiesta con forza una deroga alla sua applicazione per regioni ed enti locali .

Bisogna mettere al centro della discussione il lavoro, con un programma di investimenti che possa creare ricchezza al nostro paese attraverso un piano di infrastrutture adeguato.

Nella sola nostra provincia possono essere cantierizzati in breve tempo dando le tanto attese risposte occupazionali : l'intervento del porto a via Ligea, raccordo autostradale SA-AV Svincolo Pontecagnano per l'aeroporto di Salerno, Linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interporto di Battipaglia Snodo intermodale retroporto della valle dell'Irno, la città dei giovani a Baronissi, strada a scorrimento veloce Battipaglia





Agropoli, La città della scuola a Sarno, bretella di collegamento dell'università di alerno con il metrò regionale.

Questa crisi deve servire anche a rimodulare il settore favorendo interventi strutturali che possano promuovere modelli di impresa orientati alla qualità con la conseguente certezza di garantire, legalità, lavoro sicuro e imprese altamente qualificate.

C'è bisogno, per attuarlo, di un programma di interventi di spesa pubblica e soprattutto di una politica industriale e fiscale.

Oggi abbiamo una occasione da non perdere: promuovere lo sviluppo del settore energetico ambientale dove molteplici sono le opportunità di finanziamenti regionale e ministeriali spendibili se solo avessimo una capacità di progettazione adeguata da parte di molti enti appaltanti.

Il nostro paese ha bisogno di un piano straordinario per programmi integrati di recupero delle grandi aree urbane che comportino il recupero dell'esistente valorizzando anche la tutela dei beni culturali ed ambientali.

Per non parlare di quanto l'occupazione potrebbe ottenere un impulso dal recupero dell'edilizia scolastica rifinanziando i piani triennali della legge 23 /1991.

Molto si può fare per il rilancio del settore e per l'occupazione se si trovano le giuste sinergie politiche e sociali al di là di ogni appartenenza , un ruolo importante lo deve avere un sindacato che si rinnova ed è al passo con i tempi.

*Sig.ra Patrizia Spinelli  
Vicepresidente CPT*

# IL PREPOSTO

## figura cardine dell'organizzazione imprenditoriale



L'emanazione del D.Lgs. 81/08 noto come Testo unico per la sicurezza, ha acceso i riflettori sulla figura del preposto quale soggetto destinatario di una serie di compiti con un non affatto trascurabile profilo di responsabilità.

Tale figura, già prevista nei precedenti decreti di riferimento (Dpr n. 547/1955 e n. 303/1956), era "poco considerata" nel D.Lgs. 626/94 ed è stata "rivalutata" nel nuovo testo unico dove è definito come segue:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Da una lettura comparata delle norme, si evidenzia come al preposto sia stata posta molta attenzione disciplinandone in maniera più puntuale i compiti.

Nel decreto legislativo n. 81/08 viene descritto organicamente il ruolo del preposto come colui che partecipa al sistema della sicurezza in maniera esecutiva intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando comunque subordinato al datore di lavoro dirigenziale.

Nell'evoluzione della norma, si è avuta una valorizzazione di tale figura elevando a tale ruolo tutti quei soggetti che si configurano come collaboratori del datore di lavoro.

Per individuare i soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono il ruolo di preposto anche se di fatto, occorre partire dalla definizione ed in special modo dai compiti attribuitigli, ovvero:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle disposizioni;
- b) garantire l'attuazione delle direttive ricevute;
- c) controllare la corretta esecuzione;
- d) esercitare un funzionale potere di iniziativa

### OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Legislazione ante D.Lgs.81/08	D.Lgs. 81/08
<p><b>Art.4</b> – i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate nell'art.1, devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;</li><li>b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante l'affissione, negli ambienti di lavoro degli estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;</li></ol> <p>disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.</p>	<p><b>Art.19-</b> In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</li><li>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</li><li>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</li><li>d) informare il più presto possibile i lavoratori e farli astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</li><li>e) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifica durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</li><li>f) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37</li></ol>

Le posizioni aziendali che possono ricoprire il ruolo di preposto, sia investite con delega e sia perché esercitano un potere, possono comprendere il capo cantiere, il capo squadra, ma anche un capoufficio, un capo officina, un capo reparto e così via.

Come recita l'art. 299, le posizioni di garanzia relative ai vari soggetti, tra cui il preposto, gravano sullo stesso pur se sprovvisto di regolare investitura ma se esercita in concreto i poteri giuridici riferiti alla figura.

In sostanza, la giurisprudenza ha enunciato che l'individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni va compiuta non soltanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, quanto e soprattutto in riferimento alle reali mansioni esercitate che importano assunzione di fatto delle responsabilità a queste inerenti.

La formazione del preposto determina non pochi problemi applicativi, infatti seppur vengono individuati i contenuti, la norma non fa alcun cenno alla durata del percorso formativo ne tantomeno al successivo aggiornamento sia intermini di durata che di periodicità.

Considerato che nel testo unico, persino per i datori di lavoro, soggetti generalmente "immuni" da particolari obblighi formativi, è stato introdotto l'obbligo dell'aggiornamento, si comprende bene la difficoltà, allo stato, di erogare formazione che potrebbe essere poi inficiata dall'emanazione di un successivo decreto.

Eppure nel panorama dell'offerta formativa, vengono proposti corsi di durata variabile, 4 o 8 ore, senza che ciò abbia riferimento normativo alcuno. Per il ruolo centrale che il preposto assume nell'organizzazione aziendale e nell'osservanza

#### SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO

Legislazione ante D.L.gs.81/08	D.Lgs. 81/08
Lett. c) arresto fino a 3 mesi o ammenda da £ 500.000 a £ 2.000.000 Lett. b) arresto fino a 2 mesi o ammenda da £ 300.000 a £ 1.000.000	I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. g).

Un aspetto alquanto controverso, è la formazione del preposto contenuta nell'art. 37 comma 7 che recita:

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

delle norme di sicurezza, egli diviene soggetto perseguibile con un profilo di responsabilità di non poco conto.

Proprio per tali motivi, si ritiene che il preposto dovrebbe ricevere una formazione adeguata nell'ambito di un percorso formativo almeno paragonabile, in termini di durata, a quello di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Senza immaginare ulteriori appesantimenti formali a carico del datore di lavoro, una formazione adeguata costituisce garanzia di acquisizione di un livello di conoscenza tale per cui il preposto possa sviluppare la capacità per una corretta individuazione e valutazione del rischio nelle diverse fasi lavorative.

*Ingegnere Vito Troisi  
Direttore CPT*

# Modelli organizzativi

## L'esperienza dell'Ateneo salernitano



E' notizia di pochi giorni fa l'emanazione da parte della regione Emilia Romagna di un'apposita legge in materia di tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Questa legge fa seguito ad accordi innovativi in materia di sicurezza sui cantieri pubblici e privati siglati pochi mesi fa in Regione Lombardia tra Enti pubblici (molti Comuni e Provincia di Milano), Associazioni Imprenditoriali ed organizzazioni sindacali di categoria.

Nelle dichiarazioni dei promotori e dei sottoscrittori degli accordi si parla di "obiettivo di incidentalità zero, sviluppando con tutti i soggetti interessati un efficace modello di responsabilità sociale diffusa", "controlli sui cantieri anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche per una maggiore efficacia ispettiva", "rovesciare il concetto di sicurezza intesa come costo, in sicurezza intesa come investimento nella direzione di ricercare la tolleranza zero nei confronti del lavoro nero e, contemporaneamente, la prevenzione mille in relazione agli infortuni".

Anche in molte altre realtà si assiste ad un proliferare di nuove norme, protocolli d'intesa ed accordi che evidenziano una maggiore attenzione rispetto al passato ai temi della sicurezza in cantiere e del contrasto al lavoro irregolare oltre all'evidente necessità, nonostante la recente emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza, di rendere operative e concretamente attuabili le regole generali riportate in tale testo unico.

E' utile ricordare che anche la Regione Campania nel 2007, con l'emanazione della propria Legge Regionale sui Lavori Pubblici ha previsto l'adozione di modelli organizzativi innovativi in materia di sicurezza nei cantieri ma, per quanto di mia conoscenza, fino ad ora nulla è stato avviato.

Alla luce delle intenzioni del Governo, che ha puntato sul settore delle costruzioni per il rilancio dell'economia, annunciando consistenti finanziamenti in opere pubbliche e norme di

stimolo dell'attività edilizia privata su tutto il territorio nazionale, si ritiene ancora più utile l'adozione estesa di modelli organizzativi e sistemi integrati di sicurezza che possano rendere più sicuri i numerosi nuovi cantieri grandi e piccoli che presumibilmente saranno aperti anche in Provincia di Salerno.

In questo senso, l'Ateneo già più di tre anni fa, attraverso un'apposita commissione e proprio a seguito di un monitoraggio delle esperienze innovative in materia di sicurezza nei cantieri messe in campo in Italia, ha adottato, in accordo con altri enti competenti in materia (ASL, CPT, Ministero del Lavoro), diverse disposizioni operative per i cantieri edili presenti nel Campus, all'epoca numerosi, alcune delle quali poi divenute specifiche disposizioni di legge (vedi l'obbligo di cartellino per tutti gli operatori presenti, a qualsiasi titolo, nel cantiere che in Ateneo è associato all'obbligo di frequenza, prima dell'ingresso in cantiere degli operatori, di un corso di informazione di 4 ore tenuto con medici dell'ASL e tecnici in materia di prevenzione in aule del Campus).

Ora l'evoluzione normativa ed il basso costo oramai raggiunto dalle nuove tecnologie rende possibile l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di controllo dell'attività in cantiere.

Dall'esame della legge della Regione Emilia, dell'accordo quadro lombardo e di altri protocolli d'intesa di pari oggetto si ritiene utile evidenziare le disposizioni più interessanti, facilmente applicabili nell'attuale quadro normativo senza la necessità di prevedere costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già normalmente previsti per la realizzazione di opere pubbliche.

I tre aspetti fondamentali su cui sempre si interviene sono:

- la **FORMAZIONE ED INFORMAZIONE** non solo degli operai ma di tutti gli operatori e i soggetti economici che intervengono nella realizzazione dell'opera (consulenza, informazione ed assistenza specifica anche ad aziende, professionisti, operai).

Molto interessante la previsione di costituire in ogni cantiere il cui appalto superi gli 1,5 milioni di euro un comitato per la sicurezza composto da rappresentanti dell'impresa, del committente (responsabile lavori, coordinatore per la sicurezza), dei lavoratori e delle associazioni di categoria (CPT, rappresentante lavoratori territoriale, ASSIMPREDIL);

- la QUALITA' DELLE AZIENDE e le relative modalità di scelta dei contraenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Da segnalare che sia la legge regionale dell'Emilia Romagna, sia gli accordi quadro lombardi, prevedono che gli appalti superiori ad un determinato importo che, alla luce delle ultime modifiche legislative, potrebbe essere di un milione di euro, debbano essere aggiudicati valutando la qualità delle prestazioni offerte invece del prezzo più basso. Il criterio da utilizzare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa da sfruttare anche come opportunità per migliorare la sicurezza in cantiere, in cui è da attribuire almeno il 20% del punteggio complessivo (100%) alle proposte migliorative in materia di organizzazione e sicurezza in cantiere. In questo modo si spingono le aziende a competere ed investire sulla qualità, sulla prevenzione e sulla sicurezza e non solo sull'economicità del processo edilizio.

La previsione sarebbe ancora più utile se associata a norme contrattuali che rendano vincolanti verifiche periodiche in corso d'opera della corretta attuazione di quanto offerto dall'Azienda in sede di gara, da demandare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, agli enti paritetici e agli organi di vigilanza o proprio al comitato per la sicurezza di cui sopra;

-il SISTEMA DEI CONTROLLI. Oramai il semplice cartellino di riconoscimento di tutti gli operai presenti in cantiere ritenuto rivoluzionario qualche anno fa, è storia. La nuova arma

contro il lavoro nero e gli infortuni nei cantieri si chiama tecnologia. Si parla di sistemi elettronici di monitoraggio capaci in tempo reale di dar conto del personale presente in cantiere, di badge magnetici per gli operai contenenti informazioni sempre aggiornate sull'operatore, di telecamere per il controllo degli accessi, di database informatici di tutte le attività di cantiere.

Il basso costo di queste tecnologie e la possibilità di spingere le aziende a competere, per l'aggiudicazione degli appalti, anche su questi aspetti rende possibile adottare questi sistemi di controllo anche per appalti di importo non elevato.

Ovviamente l'efficacia dell'utilizzo di tali tecnologie, inimmaginabile solo qualche anno fa, è nelle mani dei soggetti a cui è affidato il compito di garantire la sicurezza in cantiere, in primo luogo coordinatori, responsabili della sicurezza ed ispettori, che avrebbero a disposizione nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e controllo.

Infine sono interessanti e da segnalare anche i controlli e i sistemi di qualificazione delle aziende previsti per i piccoli interventi e gli interventi di edilizia privata. In questi settori di attività è ancora più concreto il rischio che, senza un'organizzazione preventiva che impedisca la presenza di soggetti improvvisati che difettano anche delle più elementari conoscenze tecniche, amministrative e soprattutto di sicurezza e formazione degli operai e dei preposti, la deregolamentazione delle attività edilizie che il Governo ha promesso di attuare si trasformi in automatica deregolamentazione dei modi con cui l'attività edilizia viene realizzata.



Ingegnere Gianluca Basile

Dirigente Area Tecnica

Università degli Studi di Salerno

## D.Lgs. 81/08, obblighi non delegabili nelle imprese di grandi dimensioni

La Corte di Cassazione si sofferma sul tema della delega delle funzioni



Nel marzo 2002 scoppia un incendio alla famosa Thyssenkrupp, la Procura di Torino chiede ed ottiene la condanna del responsabile per la sicurezza, per il reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) L'ingegnere G. V. viene condannato con la seguente motivazione: *"ha ommesso di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per evitare il rischio incendio" e per "non avere segnalato la necessità di interventi costosi per scongiurare l'imminente rischio di incendio"*. L'imputato ha impostato la propria difesa sostenendo le errate sentenze di merito nella parte in cui avevano escluso *"la validità delle deleghe conferite dal V. in materia di sicurezza, pur non contestando la veridicità delle stesse e l'idoneità tecnica dei soggetti delegati, ma solo la non trasferibilità a terzi di doveri e poteri in tema di sicurezza"*. **La Cassazione accoglie le ragioni dell'istante, riconoscendo** che nelle imprese di grandi dimensioni *"si pone la questione, sull'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia, la cui soluzione precede, logicamente e giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni"*. Accende un riflettore anche sulla complessità organizzativa delle imprese di grosse proporzioni, i giudici di legittimità affermano che *"non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice aziendale la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l'apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore"*. Ragionando in maniera diversa, continua la Corte, *"si finirebbe con l'addebitare una sorta di responsabilità*

*oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri"*. Il nocciolo vero è la *"individuazione delle condizioni di legittimità della delega per evitare una facile elusione dell'obbligo di garanzia a carico del datore di lavoro"*, per eludere il rischio *"di trasformare questo obbligo in una vera e propria responsabilità oggettiva, correlata tout court alla posizione soggettiva di datore di lavoro"*. La Corte di Cassazione consolida il principio per cui *"il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica"*. La responsabilità penale (art. 40 cpv C.p.) di garanzia del datore di lavoro si configura nella violazione dei doveri imposti dall'art. 2087 C.c.: *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. Ecco perché il datore deve essere il «garante» dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore", con la conseguenza che laddove egli venga meno a questi suoi obblighi di tutela, *"l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» (articolo 40, comma 2, c.p.)"*. Pertanto, la Corte ribadisce che *"la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili"*. A questa stregua, *"non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché*

*le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza".* Importante, dunque, è quanto sancisce l'art. 17 del d.lgs. 81/2008, sugli obblighi del datore di lavoro non delegabili. "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi". La Corte Cassazione

*ha ritenuto che "la sentenza impugnata è in linea con tutto ciò, tenuto conto che il profilo di colpa contestato all'imputato e ritenuto dai giudici di merito era stato ravvisato, in sostanza, nella mancata analisi del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali, tutti aspetti che riguardano le complessive scelte aziendali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro".*

*p.Av. Carmine Galdi*



La Corte Suprema di Cassazione



La Direttiva Macchine è lo strumento che tutti gli Stati dell'UE hanno adottato per stabilire i requisiti di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario.

I requisiti delle macchine devono essere soddisfatti nel rispetto dello stato dell'arte tecnologico che nel tempo si evolve.

La nuova direttiva macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 abroga la 98/37/CE, però gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 29 giugno 2008, mentre l'applicazione delle disposizioni dovrà avvenire a partire dal 29 dicembre 2009. Quindi per ora si applica ancora la 98/37/CE (in Italia il DPR 459/96).

Il campo di applicazione della nuova direttiva chiarisce una serie di punti che nel tempo non hanno avuto una giusta interpretazione (ad es. con il nuovo concetto di "quasi-macchina") e ne esplicita altri (ad es. con l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi,

cinghie).

Nella nuova normativa vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 73/23/CEE concernente la bassa tensione. Inoltre vengono indicate anche le apparecchiature elettriche ad alta tensione cui non si applica la direttiva Macchine.

I sottoinsiemi di macchine rientrano nell'attuale Direttiva. Il fabbricante è tenuto a corredarli di un'apposita dichiarazione. Spesso la nozione di sottoinsieme è stata da più parti interpretata male, o in modo eccessivamente ampio o in modo troppo restrittivo per cui ci sono sempre stati dubbi e polemiche sulla dichiarazioni di tipo A e B (cfr. Allegato II del DPR 459/96) con divieti di messa in servizio talvolta sbagliati.

È stato introdotto il concetto di quasi-macchina, cioè di insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla



presente direttiva. Il fabbricante sarà tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione e dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino alla loro incorporazione.

L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV gli Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. "spara chiodi") o altre macchine ad impatto. C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato che riporta l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza. La nuova Direttiva prevede per le macchine non riportate nell'Allegato IV un controllo interno sulla fabbricazione: nel nuovo Allegato VII si trovano le indicazioni di come costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasi-macchine. Per le quasi-macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente.

La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II):

- IIA-la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva e alle altre Direttive in cui eventualmente ricade la macchina sottoscritta dal fabbricante;
- IIB-la dichiarazione d'incorporazione per le quasi-macchine.

Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il



Fascicolo Tecnico della Costruzione.

L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III):

- deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usandola stessa tecnica.
- se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

Per quanto riguarda i RES requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), si evidenziano novità nel caso di arresto operativo della macchina, in caso di rumore e vibrazioni emesse.

Possiamo anche dire che in attesa del 29/12/2009, data di entrata in vigore della Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, è entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08), che introduce novità a riguardo delle responsabilità di Progettisti, Costruttori, Datori di lavoro e dei Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione.

*Umberto Serio*  
**Ingegnere**

# GRU A TORRE: VERIFICHE E OMOLOGAZIONI

Testo unico D.Lgs. 81/08



## Apparecchi di sollevamento

Apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa (da CEN TC 147, Risoluzione 2 novembre 1988) quali in genere:

- gru a torre;
- gru autosollevanti;
- organi a cavalletto

Nell'industria edile vengono frequentemente utilizzate gru a torre corredate di organi di presa diversi dal gancio o ad esso applicati, che possono permettere rilasci più o meno rapidi di parte o di tutto il carico applicati (benne, secchioni per calcestruzzi, ecc.).



I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche secondo la classe indicata dal costruttore.

## GRU A TORRE

La gru a torre è un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore e costituito da una torre verticale munita nella parte superiore di un braccio orientabile dotato di mezzi di sollevamento e discesa dei carichi sospesi.

La macchina è costituita principalmente dalle seguenti parti:

- la struttura, composta da profilati e tubolari metallici saldati e imbullonati in modo



da costituire un traliccio;

- il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di base e, per le gru con rotazione in alto, da quella di controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per quelle con rotazione in basso la zavorra di controfreccia viene sostituita dall'azione di un tirante collegato a quella di base; queste zavorre devono essere opportunamente calcolate per contrastare i momenti ribaltanti provocati dal sollevamento dei carichi e dal vento. Un'altra parte importante del sistema stabilizzante è costituita dalla base di appoggio che deve essere solida e possibilmente ben livellata;
- gli organi di movimento, cioè il complesso dei meccanismi e dei motori, solitamente elettrici con tensione trifase a 380 V, che servono per manovrare la gru e i carichi. Una parte molto importante di questi meccanismi sono le funi;
- i dispositivi di sicurezza, che sono solitamente di carattere elettrico e servono ad impedire il crearsi di situazioni pericolose dovute ad un cattivo funzionamento degli organi di movimento o possibili comandi errati del manoperatore.

## NORME DI SICUREZZA

La gru viene portata in cantiere a pezzi che devono essere assemblati da personale esperto con l'ausilio di un'autogrù o per mezzo di opportuni dispositivi (spesso idraulici) di sollevamento di cui sono dotati alcuni modelli; durante il montaggio ogni pezzo è collegato agli altri mediante incastri che rimangono bloccati tramite bulloni o spinotti (metodo più veloce). Questa attrezzatura può essere dotata di diversi tipi di basamenti che possono essere fissi, realizzati

**Le gru a elementi innestati sono quelle che solitamente si usano quando siano richieste altezze, lunghezze di braccio e portate elevate.**

Con questo tipo di gru a torre si possono infatti raggiungere altezze di rotazione e lunghezze di braccio di circa 70 metri con una portata in punta di circa 6000 kg, che naturalmente aumenta spostando il carrello verso la torre.

**Esse vengono dunque usate in grandi cantieri, anche in relazione agli elevati costi di montaggio.**



con idonei appoggi al suolo oppure su rotaie, per consentire un utilizzo durante il proseguire del cantiere senza doverla ogni volta smontare e rimontare.

Le gru automontanti sono macchine più leggere e di più semplice montaggio di quelle precedenti. Con questo tipo di gru si possono raggiungere infatti altezze di rotazione del braccio di circa 45 m e portata in punta di circa 1200 kg. In commercio si presentano sostanzialmente in due tipi differenziati dalle modalità di rotazione: quelle con rotazione in cima alla torre, e quelle con rotazione alla base

Il montaggio della gru è molto semplice e veloce, richiede la presenza di poco personale poichè i vari pezzi della gru sono tutti collegati tra loro e le varie manovre sono tutte comandate da congegni meccanici, o idraulici.

Nelle gru con rotazione alla base esiste la possibilità di inclinare verso l'alto il braccio di circa 30°, riuscendo così a raggiungere in punta quote più elevate.

Le gru automatiche si differenziano sia per le dimensioni estremamente compatte, sia per il montaggio che può essere compiuto da una sola persona anche non particolarmente esperta.

Con questo tipo di gru si possono raggiungere al massimo altezze di rotazione di circa 20 metri con carico in punta massimo di circa 600

kg. Esistono altri tipi di gru assimilabili a quelle a torre tra le quali le gru derrick, ma sono poco utilizzate in edilizia.

Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile; tale indicazione deve essere riportata in maniera ben visibile agli operatori sulla struttura dell'apparecchio; quando tale portata varia col variare dell'inclinazione e della lunghezza dei bracci, deve essere riportata al posto di manovra una targa con riferimento alle condizioni d'uso. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e trasporto devono portare in rilievo o incisa l'indicazione della loro portata massima ammissibile.

Sulla gru devono essere installati i seguenti dispositivi di sicurezza:

arresto automatico della gru e del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica anche su una sola fase,

dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo, dispositivi acustici di segnalazione del moto e di illuminazione del campo di manovra, funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico .

La gru non deve mai essere utilizzata per:  
portate superiori a quelle previste dal libretto di omologazione  
sradicare alberi, pali o massi o qualsiasi altra

# GRU A TORRE: VERIFICHE E OMOLOGAZIONI

Testo unico D.Lgs. 81/08

opera interrata per strappare casseforme di getti importanti  
trasportare persone anche per brevi tratti.

## Novità normative alla luce del Testo Unico

Il D.Lgs. n°81 /08 definito Testo Unico Sicurezza rivisita in un'ottica di sistema una lunga serie di disposizioni succedutesi senza soluzione di continuità nell'arco di quasi sessantanni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di perseguire il miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 7 prevede che ogni Regione e Provincia Autonoma operi un Comitato Regionale di Coordinamento, il quale "ridisegna", in una logica sinergica e partecipativa, i compiti e le regole di funzionamento del comitato.

Le disposizioni attribuiscono all'ISPESL, all'INAIL, all'ISPEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare l'art. 9 c.6 del TITOLO I – Principi Comuni - attribuisce all'ISPESL le Prime Verifiche e le Verifiche di Primo Impianto di Attrezzature di Lavoro sottoposte al regime da D.M. n° 329/04 e D.M. 1.1.75.

L'art. 70 del TITOLO III del D.M. 81/08 – Attrezzature di lavoro - Capo I – nei Requisiti di Sicurezza - definisce che le attrezzature di

lavoro devono essere rispondenti alle Direttive Comunitarie di Prodotto e come tali devono essere marcate CE.



## Verifiche di Gru a Torre

Nell'ALL. VII. del D.Lgs. n° 81 /08, Modalità di controllo e verifica per impianti ed attrezzature di lavoro non regolamentati da disposizioni particolari vi è l'elenco delle attrezzature che devono essere verificate periodicamente con cadenza variabile, da uno a tre anni in funzione del tipo di apparecchio.

i  
Il comma 12 dell'art. 71 del D.lgs n° 81, prevede che le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici e privati abilitati per le Verifiche.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

La qualifica Le modalità di esecuzione delle suddette verifiche saranno emanate mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza in concerto con il Ministero del Lavoro e Della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Salute, entro dodici mesi

impianto/attrezzatura	Intervento/periodicità	soggetto obbligato	soggetto incaricato
Scale aeree ad inclinazione variabile	verifica periodica annuale	datore di lavoro	A.S.L.
ponti mobili sviluppabili su carro	verifica periodica annuale	datore di lavoro	A.S.L.
ponti sospesi muniti di argano	verifica periodica annuale	datore di lavoro	A.S.L.
funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento e di trazione	verifica trimestrale	datore di lavoro	personale specializzato

dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.

In attesa di tale decreto le modalità adottate dall'ISPESL rimangono esattamente uguali a quelle preesistenti l'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Ogni spostamento di una gru a torre va segnalato all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.

La segnalazione permette l'effettuazione della verifica periodica annuale obbligatoria, che accerta lo stato di funzionamento e di conservazione della gru ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Ogni datore di lavoro, utente, per dimostrare di aver ottemperato all'obbligo previsto dalla legge deve segnalare l'avvenuto montaggio della gru in cantiere; il Servizio ASL, deputato al controllo, può così verificare preventivamente i dati trasmessi.

Il datore di lavoro può sottoporre la gru ad accertamenti da parte di un tecnico esperto, ai sensi della norma UNI 9927, il quale accerta lo stato generale di conservazione e manutenzione e dimostra che l'apparecchio è oggetto di una corretta e costante manutenzione.

Tale perizia non sostituisce in nessun caso la verifica dell

### Verifiche Omologative e Conformità "CE"

La differenza sostanziale tra la Verifica Omologativa e di Conformità "CE" consta non tanto nella procedura operativa della verifica stessa che rimane pressoché uguale per entrambe, ma nel diverso percorso giuridico che intraprendono le attrezzature prima e dopo l'esecuzione delle stesse.

La Verifica Omologativa è un sorta di

"battesimo" dell'attrezzatura: si verifica tutta la rispondenza ad un progetto approvato dall'ENPI o dall'ISPESL (dal 0.01.1983) e le prove eseguite seguono strettamente le circolari e le linee – guida emanate dall' Ente negli anni.

Tali modalità pervengono da una lunga esperienza sul campo, prima attraverso l'ENPI e poi attraverso l'ISPESL, vedendo come spartiacque il D.P.R. n° 459/96 circa la distinzione tra Verifiche "Omologative" e verifiche "CE".

In particolare si ricorda la Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale , n° 9 del 12 gennaio 2001, avente per oggetto "Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del DPR 24 Luglio 1996, n° 459 e dell'art. 46 della legge 24 Aprile 1998, n° 126.

La denuncia di un apparecchio di sollevamento in tale regime deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta nella circ. ENPI n. 77 del 23 .12.10976 e dalle circolari ISPESI n. 20 del 17.03.1988 e n. 34 del 1 4.06.1991.

Dopo l'immatricolazione dell'apparecchio e la



# GRU A TORRE: VERIFICHE E OMOLOGAZIONI

Testo unico D.Lgs. 81/08

verifica documentale a tavolino si esegue una visita in sito d'installazione.

Successivamente, a seguito del buon esito della verifica si rilasciano:

targhetta identificativa della apparecchio da apporre in modo inamovibile sulle parti solidi dello stesso;

libretto immatricolazione della parte identificativa dell'apparecchio e delle caratteristiche tecniche circa:

- 1) carichi sollevabili;
- 2) struttura portante
- 3) motoristica
- 4) parte elettrica e/o elettronica;
- 5) sistemi di comando;
- 6) accessori di sollevamento.

Fare oggi una Verifica omologativa di un apparecchio di sollevamento significa trattare attrezzature che hanno seguito dei percorsi particolari.

Infatti dal 21.09.1996, data di entrata in vigore del DPR n° 459/96, tutte le macchine devono riportare il marchio "CE" ed essere corredate di Dichiarazione di Conformità e Manuale Operativo.

Una macchina non "CE" da omologare è una macchina che da oltre 12 anni non lavora in quanto la normativa vigente lo vieta in assenza di targhetta e libretto immatricolare.

In sede di verifica si prenderanno in esame approfondimenti tecnici (UNI ISO 9927/01; UNI ISO 4301; norma CEI n° 44,5....).

In sede di verifica occorre verificare:  
materiali delle struttura portanti,  
stato di conservazione delle superfici,  
deformazioni delle sezioni portanti,  
integrità dei giunti permanenti,  
adeguamento degli impianti elettrici,  
stato delle funi e degli argani.

L'unica verifica fattibile, resta , pertanto, quella di conformità "CE", che non costituisce un controllo della conformità dei requisiti costruttivi ai fine delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'att. 71. del DPR n° 459/96, ma verifica il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante in fase di progettazione, o in mancanza, i conformità con quanto dichiarato nel DM 04.03.1982, senza mai superare il carico massimo di servizio dichiarato dal fabbricante.

Anche in questo caso si rilascia una targhetta identificativa da apporre in modo amovibile sull'apparecchio ed il libretto di immatricolazione.

Il Libretto redatto secondo il DM 12.09.1959 funge da guida indicativa per la raccolta dei dati identificativi e salienti, con la possibilità di eseguire annotazioni in sede di verifiche periodiche successive da parte dell'ASL.

Non risultano, inoltre, di competenza ISPESL le denunce di apparecchi di sollevamento quali:  
Ponteggi autosollevanti;  
Ascensori di cantiere;  
Carrelli elevatori a forche.

Si definisce, pertanto, per le Prime Verifiche e per le Verifiche periodiche un regime transitorio in cui i soggetti pubblici e privati secondo le modalità da stabilire potranno inserirsi sul mercato e snellire le numerose richieste effettuate agli Enti preposti.

Gli elenchi dei professionisti abilitati dalle ASL e dall'ISPESL sono ancora da predisporre, pertanto, restando in attesa degli ulteriori passaggi normativi che ne devono regolamentare le procedure, è ancora ad opera delle ASL la procedura di Verifica Periodica degli Impianti di Sollevamento.

*Mariateresa Di Guglielmo*  
Architetto



# Organismo Bilaterale Territoriale Sicurezza in edilizia **Calendario Corsi**



gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno	
G 1		D 1		D 1		M 1	ORE 15,00-19,00	V 1		L 1	ore 15,00-19,00
V 2		L 2	ORE 15,00-19,00	L 2	ORE 15,00-19,00	G 2		S 2		M 2	
S 3		M 3		M 3		V 3	ORE 15,00-19,00	D 3		M 3	ore 15,00-19,00
D 4		M 4	ORE 15,00-19,00	M 4	ORE 15,00-19,00	S 4		L 4	ore 15,00-19,00	G 4	
L 5		G 5		G 5	ORE 15,00-19,00	D 5		M 5	ore 15,00-19,00	V 5	ore 15,00-19,00
M 6		V 6	ORE 15,00-19,00	V 6	ORE 15,00-19,00	L 6	ORE 15,00-19,00	M 6	ore 15,00-19,00	S 6	
M 7		S 7		S 7		M 7		G 7	ore 15,00-19,00	D 7	
G 8		D 8		D 8		M 8	ORE 15,00-19,00	V 8		L 8	ore 15,00-19,00
V 9		L 9	ORE 15,00-19,00	L 9	ORE 15,00-19,00	G 9		S 9		M 9	
S 10		M 10		M 10	ORE 15,00-19,00	V 10	ORE 15,00-19,00	D 10		M 10	ore 15,00-19,00
D 11		M 11	ORE 15,00-19,00	M 11	ORE 15,00-19,00	S 11		L 11	ore 15,00-19,00	G 11	
L 12		G 12		G 12		D 12		M 12	ore 15,00-19,00	V 12	ore 15,00-19,00
M 13		V 13	ORE 15,00-19,00	V 13	ORE 15,00-19,00	L 13		M 13	ore 15,00-19,00	S 13	
M 14		S 14		S 14		M 14		G 14	ore 15,00-19,00	D 14	
G 15		D 15		D 15		M 15		V 15	ore 15,00-19,00	L 15	ore 15,00-19,00
V 16		L 16	ORE 15,00-19,00	L 16	ORE 15,00-19,00	G 16	ore 15,00-19,00	S 16		M 16	ORE 15,00-19,00
S 17		M 17	ORE 15,00-19,00	M 17	ORE 15,00-19,00	V 17		D 17		M 17	ore 15,00-19,00
D 18		M 18	ORE 15,00-19,00	M 18	ORE 15,00-19,00	S 18		L 18	ore 15,00-19,00	G 18	ORE 15,00-19,00
L 19		G 19	ORE 15,00-19,00	G 19		D 19		M 19	ore 15,00-19,00	V 19	ore 15,00-19,00
M 20		V 20	ORE 15,00-19,00	V 20	ORE 15,00-19,00	L 20		M 20	ore 15,00-19,00	S 20	
M 21		S 21		S 21		M 21	ore 15,00-19,00	G 21		D 21	
G 22		D 22		D 22		M 22		V 22	ore 15,00-19,00	L 22	ore 15,00-19,00
V 23		L 23	ORE 15,00-19,00	L 23	ORE 15,00-19,00	G 23	ore 15,00-19,00	S 23		M 23	ORE 15,00-19,00
S 24		M 24	ORE 15,00-19,00	M 24	ORE 15,00-19,00	V 24		D 24		M 24	ore 15,00-19,00
D 25		M 25	ORE 15,00-19,00	M 25	ORE 15,00-19,00	S 25		L 25	ore 15,00-19,00	G 25	ORE 15,00-19,00
L 26		G 26	ORE 15,00-19,00	G 26		D 26		M 26	ore 15,00-19,00	V 26	ore 15,00-19,00
M 27		V 27	ORE 15,00-19,00	V 27	ORE 15,00-19,00	L 27		M 27	ore 15,00-19,00	S 27	
M 28		S 28		S 28		M 28	ore 15,00-19,00	G 28		D 28	
G 29				D 29		M 29		V 29	ore 15,00-19,00	L 29	ore 15,00-19,00
V 30				L 30	ORE 15,00-19,00	G 30	ore 15,00-19,00	S 30		M 30	
S 31				M 31				D 31			

luglio		agosto		settembre		ottobre		novembre		dicembre	
M 1	ore 15,00-19,00	S 1		M 1		G 1		D 1		M 1	ore 15,00-19,00
G 2	ore 15,00-19,00	D 2		M 2		V 2		L 2		M 2	
V 3	ore 15,00-19,00	L 3		G 3		S 3		M 3	ORE 15,00-19,00	G 3	ore 15,00-19,00
S 4		M 4		V 4		D 4		M 4		V 4	ore 15,00-19,00
D 5		M 5		S 5		L 5		G 5		S 5	
L 6	ore 15,00-19,00	G 6		D 6		M 6	ORE 15,00-19,00	V 6		D 6	
M 7		V 7		L 7		M 7		S 7		L 7	
M 8	ore 15,00-19,00	S 8		M 8		G 8		D 8		M 8	
G 9		D 9		M 9		V 9		L 9		M 9	
V 10		L 10		G 10		S 10		M 10		G 10	ore 15,00-19,00
S 11		M 11		V 11		D 11		M 11		V 11	
D 12		M 12		S 12		L 12		G 12		S 12	
L 13	ORE 15,00-19,00	G 13		D 13		M 13	ORE 15,00-19,00	V 13		D 13	
M 14		V 14		L 14		M 14		S 14		L 14	
M 15		S 15		M 15		G 15		D 15		M 15	ore 15,00-19,00
G 16		D 16		M 16		V 16		L 16		M 16	
V 17		L 17		G 17		S 17		M 17	ore 15,00-19,00	G 17	
S 18		M 18		V 18		D 18		M 18		V 18	
D 19		M 19		S 19		L 19		G 19	ore 15,00-19,00	S 19	
L 20		G 20		D 20		M 20	ORE 15,00-19,00	V 20		D 20	
M 21		V 21		L 21		M 21		S 21		L 21	
M 22		S 22		M 22		G 22		D 22		M 22	
G 23		D 23		M 23		V 23		L 23		M 23	
V 24		L 24		G 24		S 24		M 24	ore 15,00-19,00	G 24	
S 25		M 25		V 25		D 25		M 25		V 25	
D 26		M 26		S 26		L 26		G 26	ore 15,00-19,00	S 26	
L 27		G 27		D 27		M 27		V 27		D 27	
M 28		V 28		L 28		M 28		S 28		L 28	
M 29		S 29		M 29		G 29		D 29		M 29	
G 30		D 30		M 30		V 30		L 30		M 30	
V 31				G 1						G 31	

 Coordinatore per la sicurezza	 Prevenzione Incendi (rischio basso)	 Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza	 SEMINARIO DVR	 SEMINARIO POS	 SEMINARIO PIMUS	 Pronto Soccorso Aziendale	 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
--	--	---	--	--	--	--	--

# Convegno **Le ricadute ambientali dell'attività edile.**

**Lunedì, 20 aprile 2009 ore 09,00 - Salerno, Salone G. Bottiglieri Palazzo della Provincia**

*apertura dei lavori:*

**Raffaele PASCALE**

Presidente CPT Salerno

*interventi di saluto:*

**Angelo VILLANI**

Presidente Provincia di Salerno

**Sandra LONARDO**

Presidente Consiglio Regione Campania

*introduce:*

**Patrizia SPINELLI**

Vice Presidente CPT Salerno

*interventi:*

**Il punto di vista della società civile**

**Michele BUONOMO**

Presidente Legambiente Campania

**Il ruolo delle imprese edili**

**Antonio LOMBARDI**

Presidente Ance Salerno

**La gestione delle terre e delle rocce da scavo**

**Antonio SETARO**

Dirigente S.T.A.P. Regione Campania

**I rifiuti provenienti dalle attività di demolizione**

**Giulio SERIO**

ARPAC Dipartimento Provinciale Salerno

**La gestione degli imballaggi e scarti delle lavorazioni edili**

**Angelo PALADINO**

Assessore Ambiente Provincia di Salerno

*è stata invitata:*

**Stefania PRESTIGIACOMO**

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*moderatore:*

**Dario DE ANDREA**

Coordinatore editoriale sistema Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 Ore



Organismo Bilaterale Territoriale  
Sicurezza in Edilizia



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



# Ultimissime dal CPT di Salerno

## CPT Salerno partner con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Un altro interessante partenariato è stato definito con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nell'ambito del II° Master di Primo livello in Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il CPT di Salerno, infatti, è tra i centri di eccellenza che ospiteranno l'attività di stage offrendo la ormai decennale ed elevata professionalità nel settore della sicurezza.



## Progetto di ricerca "EdilUsabile"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Congiuntamente con il Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell'Architettura dell'Università Degli Studi di Napoli Federico II il CPT di Salerno porta avanti il progetto di ricerca "EdilUsabile" – Sicurezza ed ergonomia delle attività di cantiere: criteri per la valutazione di usabilità di utensili ed attrezzature di lavoro.

Il progetto è finalizzato a definire le caratteristiche tecniche di strumenti, attrezzature e materiali di cantiere in grado di assicurare condizioni d'uso che possano definirsi ergonomiche per gli operatori.

a cura di Dott.sa Anna Pontone



Attraverso la formazione si acquisiscono  
competenze e conoscenze



che consentono di evitare errori  
che talvolta si pagano con infortuni